

COMUNE DI A G G I U S
Provincia di Olbia-Tempio

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI
BILANCIO DI PREVISIONE 2014
E DOCUMENTI ALLEGATI

L'ORGANO DI REVISIONE

(aggiornato con la normativa emanata fino al 31/12/2013)

Comune di A G G I U S

L'Organo di Revisione

Verbale del 23/07/2014

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

Il Revisore

Premesso che l'organo di revisione in data 22/23/07/2014 ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2014, unitamente agli allegati di legge;
- rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- visti i principi di revisione e di comportamento dell'organo di revisione degli enti locali approvati dai Consigli nazionali dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri;

adotta l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2014, del Comune di AGGIUS che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Li 23/07/2014

L'ORGANO DI REVISIONE

Sommario

Verifiche preliminari	
Verifica degli equilibri	
	Gestione 2013
	Bilancio di previsione 2014
	Bilancio pluriennale
Verifica coerenza delle previsioni	
	Coerenza interna
	Coerenza esterna
Verifica attendibilità e congruità delle previsioni anno 2014	
	Entrate correnti
	Spese correnti
	Organismi partecipati
	Spese in conto capitale
	Indebitamento
Verifica attendibilità e congruità del bilancio pluriennale 2014–2016	
Osservazioni e suggerimenti	
Conclusioni	

VERIFICHE PRELIMINARI

La sottoscritta Enrica Gasperini revisore ai sensi dell'art. 234 e seguenti del Tuel:

□ricevuto in data 22/07/2014 lo schema del bilancio di previsione, approvato dalla giunta comunale in data 26/06/2014 con delibera n. 44 e i relativi seguenti allegati obbligatori:

- bilancio pluriennale 2014/2016;
- relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale;
- rendiconto dell'esercizio 2012;
- il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del d.lgs. 163/2006;
- la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 d.lgs.267/2000, art. 35, comma 4 d.lgs.165/2001 e art. 19, comma 8 legge 448/2001);
- la delibera della G.C. nr.42 del 26/06/2014 di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;
- la delibera di Consiglio Comunale di conferma dell'addizionale comunale Irpef n°14 del 22/02/2010;
- la proposta di delibera del Consiglio Comunale n.13 del 22/07/2014 di approvazione delle aliquote I.M.U diverse dalle aliquote base e delle detrazioni come consentito dai commi da 6 a 10 dell'art.13 del d.l. 6/12/2011 n. 201;
- la proposta di delibera del Consiglio n.14 del di approvazione dell'aliquota della TASI come consentito dall'art. 1, comma 676 della Legge 147/2013;
- la proposta di delibera di Consiglio Comunale n.12 del 22/07/2014 di commisurazione della tariffa TARI sulla base dei commi da 641 a 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013;
- le deliberazioni della Giunta Comunale n°40 e n°41 del 26/06/2014 con le quali sono determinati, per l'esercizio 2014, le tariffe per il Servizio Idrico Integrato e per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- (per gli enti soggetti al patto di stabilità) prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della legge 133/2008), delibera di G.C. n.9 del 06/02/2014;
- piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 legge 244/07, delibera di G.C. n.43 del 26/06/2014;
- i limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L. 78/2010;
- i limiti massimi di spesa disposti dall'art. 1, commi 138, 141, 143, 146 della legge 20/12/2012 n. 228;

□viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il Tuel;

□visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;

□visti i postulati dei principi contabili degli enti locali ed il principio contabile n. 1 approvati dell'Osservatorio per la finanza e contabilità presso il Ministero dell'Interno;

□visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. 27 del 29/11/2013;

□visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

↳ visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in data 26/06/2014 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennale;

ha effettuato le seguenti verifiche a campione al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel.

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2013

L'organo consiliare ha adottato la delibera n. 20 del 30/09/2013, di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio.

Dall'esito di tale verifica e dalla gestione finanziaria successiva risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- per quanto riguarda i debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare, si rinvia a quanto appresso specificato;
- è possibile rispettare le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2013 è stata improntata al rispetto del contenimento della spesa di personale disposto dal comma 562 dell'art.1 della legge 296/06. Le spese dell'anno 2013 non superano infatti il corrispondente ammontare dell'anno 2012 al lordo degli oneri riflessi, dell'irap e con esclusione degli oneri contrattuali.

Utilizzo avanzo di amministrazione

Nel corso del 2013 non è stato applicato al bilancio l'avanzo risultante dal rendiconto per l'esercizio 2012.

Non risultano ricevute comunicazioni dalle quali risultano debiti fuori bilancio esigibili a carico del Comune.

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sono stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio ma segnalato un eventuale debito fuori bilancio in corso di formazione, derivante dalla vertenza Pisano/Comune di Aggius, relativa all'acquisizione delle aree per la realizzazione di un Piano di zona 167, risalente ai primi anni ottanta, per cui questo Comune è stato condannato in secondo grado dalla Corte di Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari - con sentenza n°508/2013, a risarcimento del danno per un importo di € 1.055.205,19.

Avverso tale sentenza, il Comune ha proposto ricorso in cassazione.

A tal Riguardo il Revisore, venuta a conoscenza della pratica relativa alla causa di cui sopra con le note nn. 5492 del 19/11/2012 e 5565 del 23/11/2012, in data 24/11/2012 aveva scritto una lettera nella quale invitava l'amministrazione ad utilizzare la quota dell'avanzo di amministrazione 2012 di Euro 15.953,53 che in via precauzionale era stata accantonata per il pagamento di contenziosi in corso, oltre ogni altra risorsa disponibile dell'esercizio in corso, per il pagamento degli interessi ed altri oneri.

Si invitava e si rinnova l'invito, per il Bilancio 2014 ad accantonare ogni risorsa disponibile che potrà essere ricavata da eventuali risparmi di gestione e/o da maggiori entrate ricavabili eventualmente anche da un aumento delle aliquote IMU, da utilizzare per il pagamento degli oneri derivanti da detto debito.

Per il futuro, il Revisore esorta i Responsabili degli uffici a rispettare le procedure di impegno previste dalla normativa, onde evitare il sorgere di debiti fuori bilancio e ricorda che nel caso di delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lett. e), nelle stesse dovranno sempre essere riportate specifiche motivazioni in ordine all'accertamento ed alla dimostrazione dell'utilità ed arricchimento dell'Ente

La situazione di cassa dell'Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l'eventuale presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31.12 di ciascun anno, è la seguente:

	Disponibilità	Anticipazioni
Anno 2011	399.551,71	0,00
Anno 2012	8.000,00	194.474,13
Anno 2013	458.778,99	0,00

L'organo di revisione rileva, pertanto, che la gestione finanziaria complessiva dell'ente nel 2013 risulta in equilibrio e che l'ente potrà rispettare gli obiettivi di finanza pubblica.

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2014, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del Tuel) e dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del Tuel):

Quadro generale riassuntivo			
Entrate		Spese	
<i>Titolo I:</i> Entrate tributarie	804.138,52	<i>Titolo I:</i> Spese correnti	2.595.058,99
<i>Titolo II:</i> Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	1.310.662,09	<i>Titolo II:</i> Spese in conto capitale	918.000,00
<i>Titolo III:</i> Entrate extratributarie	607.789,97		
<i>Titolo IV:</i> Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	918.000,00		
<i>Titolo V:</i> Entrate derivanti da accensioni di prestiti	500.000,00	<i>Titolo III:</i> Spese per rimborso di prestiti	627.531,59
<i>Titolo VI:</i> Entrate da servizi per conto di terzi	739.000,00	<i>Titolo IV:</i> Spese per servizi per conto di terzi	739.000,00
<i>Totale</i>	4.879.590,58	<i>Totale</i>	4.879.590,58
Avanzo di amministrazione 2013 presunto		Disavanzo di amministrazione 2013 presunto	

Il saldo netto da finanziare o da impiegare risulta il seguente:

equilibrio finale		
entrate finali (titoli I,II,III e IV)	+	3.640.590,58
spese finali (titoli I e II)	-	3.513.058,99
saldo netto da finanziare	-	
saldo netto da impiegare	+	127.531,59

2. Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale anno 2014

*il dato da riportare è quello del Titolo III depurato dell'intervento 1 "rimborso per anticipazioni di cassa" e, dove esistente, della quota di mutui e prestiti estinti anticipatamente con ricorso a nuovo indebitamento o con utilizzo dell'avanzo d'amministrazione.

**categorie 2,3 e 4.

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			
	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Preventivo 2014
Entrate titolo I	496.409,10	715.343,73	804.138,52
Entrate titolo II	1.552.812,76	1.210.459,19	1.310.662,09
Entrate titolo III	501.442,80	515.704,06	607.789,97
(A) Totale titoli (I+II+III)	2.550.664,66	2.441.506,98	2.722.590,58
(B) Spese titolo I	2.412.493,09	2.259.968,50	2.595.058,99
(C) Rimborso prestiti parte del titolo III *	126.600,20	121.924,44	127.531,59
(D) Differenza di parte corrente (A-B-C)	11.571,37	59.614,04	0,00
(E) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente [eventuale]	91.630,86		
(F) Entrate diverse destinate a spese correnti di cui:		0,00	0,00
-contributo per permessi di costruire			
-plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali			
- altre entrate (specificare)			
(G) Entrate correnti destinate a spese di investimento di cui:	5.141,42	52.778,00	0,00
-proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada			
- altre entrate (specificare)			
Fondo RAS	5.141,42	52.778,00	
(H) Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale			
Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H)	98.060,81	6.836,04	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			
	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Preventivo 2014
Entrate titolo IV	88.781,03	320.910,71	918.000,00
Entrate titolo V **			
(M) Totale titoli (IV+V)	88.781,03	320.910,71	918.000,00
(N) Spese titolo II	175.922,46	373.688,71	918.000,00
(O) Entrate correnti dest.ad.invest. (G)	5.141,42	52.778,00	0,00
(P) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale]	82.000,01		
Saldo di parte capitale (M-N+O+P-F+G)	0,00	0,00	0,00

Regole per la previsione 2014 per effetto della legge 228/2012

Non è più possibile utilizzare plusvalenze da alienazione per finanziare quota capitale rimborso prestiti e spesa corrente. I proventi da alienazione potranno essere destinati solo a coprire spese del titolo II ed in mancanza o per la parte eccedente a ridurre il debito.

Le entrate per contributo permesso di costruire non possono essere utilizzate per finanziare spese correnti.

In sede di salvaguardia degli equilibri i proventi di alienazione potranno essere utilizzati solo per ripristinare gli equilibri di parte capitale.

In sede di salvaguardia degli equilibri è possibile modificare le tariffe ed aliquote dei tributi di propria competenza in deroga all'art.1, comma 169 della legge 296/2006.

3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse finanziate

La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse finanziate è così assicurata nel bilancio:

	<i>Entrate previste</i>	<i>Spese previste</i>
Per funzioni delegate dalla Regione ed altri trasf RAS a specifica destinazione	437.726,40	437.726,40
Per fondi comunitari ed internazionali		
Per fondo ordinario investimenti		
Per contributi in c/capitale dalla Regione escluso F.do Unico	900.000,00	900.000,00
Per contributi in c/capitale dalla Provincia		
Per altri contributi straordinari		
Per proventi alienazione alloggi e.r.p.		
Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale		
Per sanzioni amministrative pubblicità		
Per imposta pubblicità sugli ascensori		
Per sanzioni amministrative codice della strada	5.000,00	5.000,00
Per imposta di scopo		
Per mutui		

4. Verifica dell'effettivo equilibrio di parte corrente

La situazione corrente dell'esercizio 2014 è influenzata dalle seguenti entrate e spese aventi carattere di eccezionalità e non ripetitive:

	Entrate	Spese
- contributo rilascio permesso di costruire		
- contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni		
- recupero evasione tributaria	7.000,00	
- canoni concessori pluriennali		
- sanzioni al codice della strada	5.000,00	
- plusvalenze da alienazione		
- acquisto materiale promozione turistica		
- trasf. Per serv. Turistici, quota		
- quota spese promozione culturale		
- potenziamento e miglioramento segnaletica stradale		5.000,00
- oneri straordinari della gestione corrente		
- spese per organo straordinario di liquidazione		
- compartecipazione lotta all'evasione		
- altre		7.000,00
Totale	12.000,00	12.000,00

5. Verifica dell'equilibrio di parte straordinaria

Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:

<u>Mezzi propri</u>		
- avanzo di amministrazione 2013		
- avanzo del bilancio corrente	0,00	
- alienazione di beni	8.000,00	
- altre risorse		
Totale mezzi propri		8.000,00
<u>Mezzi di terzi</u>		
- mutui		
- prestiti obbligazionari		
- aperture di credito		
- contributi comunitari		
- contributi statali		
- contributi regionali	900.000,00	
- contributi da altri enti		
- altri mezzi di terzi	10.000,00	
Totale mezzi di terzi		910.000,00
TOTALE RISORSE		918.000,00
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA		918.000,00

6. Verifica iscrizione ed utilizzo dell'avanzo presunto

Non è stato iscritto in bilancio il presunto avanzo d'amministrazione dell'esercizio 2013, finalizzato alle spese di cui alle lettere a), b) e c) del 2° comma dell'art. 187.

(Ai sensi del 2° comma dell'art.187 del Tuel, solo l'avanzo accertato con l'approvazione del rendiconto può essere destinato al finanziamento di spese d'investimento).

Come stabilito dal comma 3 bis art. 187 tuel l'avanzo d'amministrazione non vincolato non potrà essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli:

- 195 – utilizzo di entrate a specifica destinazione
- 222- anticipazione di tesoreria.

L'avanzo non vincolato può in ogni caso essere utilizzato per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del Tuel.

Nel caso di assunzione di prestiti per una durata superiore alla vita utile del bene finanziato è opportuno suggerire una estinzione anticipata del prestito con utilizzo dell'avanzo d'amministrazione non vincolato.

Nel corso dell'esercizio 2014 sarà opportuno monitorare costantemente le entrate iscritte in conto residui, ed in particolare i ruoli per imposte di anni precedenti in modo tale che l'avanzo effettivamente utilizzabile dovrà essere determinato anche in base all'effettiva riscossione delle poste citate.

Eventuali entrate iscritte a residui, dovranno essere rettificate da accantonamenti al "fondo rischi su crediti" , nel caso in cui si riscontrasse l'inesigibilità del credito, per insolvenza del debitore o per intervenuta prescrizione.

In ordine all'eventuale utilizzo nel corso dell'esercizio 2014, dell'avanzo d'amministrazione si osserva quanto segue :

l'avanzo d'amministrazione non vincolato è opportuno sia utilizzato secondo le seguenti priorità:

- a. per finanziamento debiti fuori bilancio;
- b. al riequilibrio della gestione corrente;
- c. per accantonamenti per passività potenziali (derivanti da contenzioso, derivati ecc.);
- d. al finanziamento di maggiori spese del titolo II e/o estinzione anticipata di prestiti

BILANCIO PLURIENNALE

7. Verifica dell'equilibrio corrente nel bilancio pluriennale

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		
	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate titolo I	804.138,52	804.138,52
Entrate titolo II	1.310.662,09	1.310.662,09
Entrate titolo III	607.789,97	607.789,97
(A) Totale titoli (I+II+III)	2.722.590,58	2.722.590,58
(B) Spese titolo I	2.590.098,26	2.589.338,65
(C) Rimborso prestiti parte del titolo III *	132.492,32	133.251,93
(D) Differenza di parte corrente (A-B-C)	0,00	0,00
(E) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente [eventuale]		
(F) Entrate diverse destinate a spese correnti di cui:	0,00	0,00
-contributo per permessi di costruire		
-plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali		
- altre entrate (specificare)		
(G) Entrate correnti destinate a spese di investimento di cui:	0,00	0,00
-proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada		
- altre entrate (specificare)		
(H) Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale		
Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H)	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		
	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate titolo IV	1.147.600,00	218.000,00
Entrate titolo V **		
(M) Totale titoli (IV+V)	1.147.600,00	218.000,00
(N) Spese titolo II	1.147.600,00	218.000,00
(O) Entrate correnti dest.ad.invest. (G)	0,00	0,00
(P) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale]		
Saldo di parte capitale (M-N+O+P-F+G)	0,00	0,00

*il dato da riportare è quello del Titolo III depurato dell'intervento 1 "rimborso per anticipazioni di cassa" e, dove esistente, della quota di mutui e prestiti estinti anticipatamente con ricorso a nuovo indebitamento o con utilizzo dell'avanzo d'amministrazione.**categorie 2,3 e 4.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

8. Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica e le previsioni annuali e pluriennali siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.)

8.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le previsioni

8.1.1. PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici (*o il suo aggiornamento annuale*) di cui all'art. 128 del d.lgs.163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 9/6/2005, ed adottato dall'organo esecutivo con atto n. 67 del 14/10/2013.

Trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di sviluppo dell'ente. Lo schema di programma è stato pubblicato per *(almeno)* 60 giorni consecutivi (30 gg. se si adotta la legge Regionale) dal 29/10/2013 al 28/12/2013.

(Eventuali aggiornamenti dello schema di programma entro il termine di approvazione del bilancio non necessitano di ulteriore pubblicazione)

Nello stesso sono indicati:

- a) i lavori di singolo importo superiore ed inferiore a 100.000 euro;
- b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall'art. 128 del d.lgs.163/2006, considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato maggioritario;

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione annuale e pluriennale.

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici.

8.1.2. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2014/2016 prevista dall'art.39, comma 1 della legge 449/1997 e dall'art.6 del d.lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto di G.C. n. 33 del 16/06/2014 ed è allegata alla relazione previsionale e programmatica. (l'art.6,comma 6, del d.lgs.165/2001, dispone che in mancanza dell'atto di programmazione del fabbisogno non è possibile assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alla categorie protette). Con atto giuntale n. 24 del 24/04/2014 è stata effettuata la rilevazione annuale delle eccedenze di personale anno 2014 ai sensi dell'art. 16 della L. 183/2011 e con atto di G.C. n.32 del 27/05/2014 è stato adottato il Piano triennale delle azioni positive.

Trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di sviluppo dell'ente.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione del fabbisogno.

Relativamente al ricorso all'art. 110 del Tuel, il Revisore evidenzia nuovamente il proprio disappunto in quanto ritiene che il ricorso a tale procedura non possa essere protratto nel tempo, andando a sostituire un'assunzione a tempo indeterminato, così come più volte verbalmente evidenziato all'Amministrazione.

Si ricorda oltretutto che l'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 ha abrogato il comma 6-*quater* dell'articolo 19 del d.lg e che il nuovo testo prevede per l'art. 110 comma 1 del TUEL:

Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabilità dei servizi o degli uffici, di qualifica dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

s. 165/2001 e ha riscritto i commi 1 e 5 dell'articolo 110 del TUEL.

Art. 110 comma 5: *Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.*

Si invita al rispetto puntuale e preciso della normativa vigente.

8.2. Verifica contenuto informativo ed illustrativo della relazione previsionale e programmatica e della coerenza con le previsioni

La relazione previsionale e programmatica predisposta dall'organo esecutivo e redatta sullo schema approvato con DPR 3 agosto 1998, n. 326, contiene l'illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi contenute nel bilancio annuale e pluriennale conformemente a quanto contenuto nell'art. 170 del Tuel, nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'ente.

Gli obiettivi contenuti nella relazione sono coerenti con le linee programmatiche di mandato

In particolare la relazione:

- a) è stata redatta secondo fasi strategiche caratterizzate da:
 - ricognizione delle caratteristiche generali;
 - individuazione degli obiettivi;
 - valutazione delle risorse;
 - individuazione e redazione dei programmi e progetti;
- b) per l'entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed individua le fonti di finanziamento della programmazione annuale e pluriennale;
- c) per la spesa è redatta per programmi, rilevando distintamente la spesa corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento;
- d) per ciascun programma contiene:
 - le scelte adottate e le finalità da conseguire,
 - le risorse umane da utilizzare,
 - le risorse strumentali da utilizzare;
- e) individua i responsabili dei programmi e degli eventuali progetti attribuendo loro gli obiettivi generali e le necessarie risorse;
 - motiva e spiega le scelte, gli obiettivi, le finalità che s'intende conseguire

f)assicura ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed agli altri utilizzatori del bilancio la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale, dei suoi allegati e del futuro andamento dell'ente.

9. Verifica della coerenza esterna

9.1. Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Patto di stabilità

Come disposto dall'art.31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, dal 2014 saranno soggetti al patto di stabilità i comuni con meno di 1.000 abitanti che si aggregheranno nelle unioni.) devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2014-2015 e 2016. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo. Per l'anno 2014, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, la spesa media corrente di riferimento è quella relativa al triennio 2009/2011;

La verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di stabilità interno risulta dal prospetto allegato al bilancio e gli obiettivi risultano così conseguibili:

anno	Saldo previsto	Saldo obiettivo
2014	338	351
2015	361	388
2016	374	380

L'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione, per la parte relativa ai flussi di cassa, è stato elaborato dal settore finanziario in stretta collaborazione con il settore tecnico che ha indicato la tempistica dei pagamenti in base alla programmazione delle spese del titolo II, in quanto sono stati analizzati, per quanto riguarda la spesa, i pagamenti degli stati d'avanzamento di lavori già autorizzati nonché i pagamenti prevedibili sulle opere da realizzare negli anni 2014/2016, avendo riguardo al cronoprogramma del programma triennale dei lavori pubblici, nonché alle opere programmate in conto capitale e stanziare nel bilancio, ancorché non inserite nel programma opere pubbliche in quanto inferiori a €. 100.000 di valore.

Le previsioni di incasso delle entrate del titolo IV e di pagamento delle spese del titolo II, dovranno essere monitorate durante la gestione al fine di mantenere l'obiettivo di rispetto del patto di stabilità interno.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2014

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l'esercizio 2014, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie

Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto ai rendiconti 2012/2013:

	Rendiconto	Rendiconto	Bilancio di previsione
	2012	2013	2014
IMU	221.043,49	146.228,50	234.517,00
I.C.I.	12.919,55		
I.C.I. recupero evasione	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità	266,44		500,00
Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica	25.000,00		14.600,00
Addizionale I.R.P.E.F.	30.422,20	21.000,00	21.000,00
Compartecipazione I.R.P.E.F.			
Compartecipazione Iva			
Imposta di soggiorno			
Altre imposte	355,64	12.814,16	1.430,52
Categoria 1: Imposte	297.007,32	187.042,66	279.047,52
Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche	3.107,01	5.620,00	6.000,00
Tassa rifiuti solidi urbani /TARES/TARI	158.600,00	228.799,80	242.840,00
Addizionale erariale sulla tassa smalt.rifiuti			
Recupero evasione tassa rifiuti	37.694,77		
Categoria 2: Tasse	199.401,78	234.419,80	248.840,00
TASI			47.986,00
Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00		
Fondo di solidarietà	0,00	293.881,27	228.265,00
Altri tributi speciali	0,00		
Categoria 3: Tributi speciali e tributarie proprie	0,00		
altre entrate tributarie proprie			

Iuc (Imposta Unica Comunale)

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di stabilità 2014), al comma 639 istituisce l'Imposta Unica Comunale (Iuc) basata su due presupposti impositivi: possesso di immobili ed erogazione e fruizione di servizi comunali.

La Iuc è composta dall'Imu, la Tasi (disciplinata dai commi da 669 a 679) e la Tari (disciplinata dai commi da 641 a 668).

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente con la proposta di deliberazione di C.C. n.10 del 22/07/2014 dovrà approvare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale nella stessa seduta di Consiglio che si terrà per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

Imposta municipale propria

Il gettito, determinato sulla base:

dell'art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228;

delle aliquote deliberate per l'anno 2014 riconfermando quelle del 2013 ai sensi dei commi da 6 a 10 dell'art. 13 D.L. n. 201 del 6/12/2011 e sulla base del regolamento del tributo è stato previsto in euro 234.517,00.

Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU di anni precedenti è previsto in euro 7.000,00 , sulla base di quanto accertato nell'esercizio precedente.

L'ente dovrà provvedere a norma dell'art. 31, comma 19 della Legge 27/12/2002 n. 289 a comunicare ai proprietari la natura di area fabbricabile del terreno posseduto.

Nella spesa è prevista la somma di euro 1.000,00 per eventuali rimborsi di ICI/IMU di anni precedenti.

Addizionale comunale Irpef.

L'addizionale comunale IRPEF è stata confermata, per l'anno 2014, nella misura dello 0,20% prevista con delibera n. 14 del 22/02/2010.

Il gettito è previsto in €.21.000,00 tenendo conto dell'andamento del gettito degli esercizi precedenti

TARI

L'ente ha previsto nel bilancio 2014, tra le entrate tributarie la somma di euro 242.840,00 , per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).

La previsione comprende il tributo provinciale nella misura deliberata dalla provincia ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della legge 147/2013.

La tariffa , così come da proposta di deliberazione di C.C. n. 12 del 22/07/2014 è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

La disciplina dell'applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

Il Consiglio Comunale approverà le tariffe entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.

(il comma 668 dell'art. 1 della L. 147/2013 consente per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, di regolamentare una tariffa con natura di corrispettivo. Se il servizio non è gestito dall'ente i corrispettivi sono riscossi dall'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti).

TASI

L'ente ha previsto con proposta di delibera di C.C. n.14 del 22/07/2014 nel bilancio 2014, tra le entrate tributarie la somma di euro 47.986,00 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) istituito con i commi da 669 a 681 dell'art.1 della legge 147/2013.

La disciplina dell'applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non supera i limiti prefissati dalla sola IMU per ciascuna tipologia di immobile come disposto dal comma 677 dell'art.1 della legge 147/2013.

L'aliquota massima stabilita per l'anno 2014 non supera il 2,5 per mille.

T.O.S.A.P. (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in €. 6.000,00 tenendo conto dell'andamento del gettito dell'esercizio precedente.

Fondo di solidarietà comunale

E' stato previsto il fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'art. 1 della legge 24/12/2012 n. 228, al Titolo I° dell'Entrata per €. 228.265,00 tenendo conto:

- della maggiore spesa dello spending review;
- eliminazione dei trasferimenti erariali.

Considerando l'enorme incertezza sul quantum di detti trasferimenti si esorta il Responsabile del Settore finanziario a monitorare costantemente i trasferimenti statali e, ad apportare immediate variazioni nel momento in cui si riceveranno comunicazioni in merito.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	Prev.2014	Prev.2015	Prev.2016
I.C.I.	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
T.A.R.S.U.	0,00	37.694,77	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Si evidenzia la necessità di potenziare l'attività di recupero dell'evasione tributaria e conseguentemente a porre in essere atti necessari a prevenire e/o reprimere comportamenti elusivi o evasivi delle imposte e tasse comunali.

Imposta di scopo

Il Consiglio non ha istituito, ai sensi dei commi da 145 a 151 dell'art. 1, della legge 296/2006 un'imposta di scopo.

Si ricorda che la stessa può essere prevista fino ad un massimo dello 0,5 per mille sulla base imponibile Ici, destinata esclusivamente (specifica destinazione per legge) alla parziale copertura (massimo 30% della spesa) delle seguenti opere pubbliche:

- opere per il trasporto pubblico urbano
- opere viarie, con l'esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti
- opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi
- opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini
- opere di realizzazione di parcheggi pubblici
- opere di restauro
- opere di conservazione di beni artistici ed architettonici
- opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche
- opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica.

(Nel caso di mancato inizio dell'opera finanziata entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo l'imposta deve essere restituita ai contribuenti entro i due anni successivi. L'imposta di scopo deve essere rilevata al titolo I delle entrate e deve essere integralmente destinata al finanziamento dell'opera individuata nel titolo II della spesa.)

Trasferimenti correnti dallo Stato

Il gettito dei trasferimenti previsto da parte dello Stato ammonta ad €. 12.844,62 .Per tale previsione si è tenuto conto della diminuzione dovuta per la spending review ed i tagli previsti per i trasferimenti erariali. Si esorta il responsabile del servizio finanziario a monitorare costantemente dette poste e ad apportare immediatamente le opportune variazioni per garantire sempre gli equilibri di bilancio oltre il rispetto del Patto di Stabilità, considerata l'enorme incertezza in cui versa lo Stato sui trasferimenti che attribuirà ai Comuni.

Contributi per funzioni delegate dalla regione

I contributi per funzioni delegate dalla Regione sono previsti e sono specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal d.p.r. n. 194/96 riportante il quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese per funzioni delegate dalla regione predisposta secondo le norme regionali ai sensi dell'articolo 165, punto 12, del Tuel.

Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali

Non sono previsti contributi da parte di organismi comunitari ed internazionali.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa (o di proventi e costi) dei servizi dell'ente suddivisi tra servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi è il seguente:

<i>Servizi a domanda individuale</i>			
	<i>Entrate/proventi prev. 2014</i>	<i>Spese/costi prev. 2014</i>	<i>% di copertura 2014</i>
Comunità alloggio anziani	223.200,00	345.884,27	64,53
Piscina Comunale			
Mattatoi pubblici	35.000,00	49.800,00	70,28
Mense scolastiche	10.000,00	31.500,00	31,75
SAD	77.000,00	116.186,00	66,27
Musei, pinacoteche, gallerie e mostre			
Uso di locali adibiti a riunioni			
Totale	345.200,00	543.370,27	63,53

L'organo esecutivo con deliberazione n. 41 del 26/06/2014 , allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 63,53 %.(¹)

In merito si osserva:

Relativamente al servizio di gestione degli impianti sportivi, il Revisore evidenzia una spesa per la gestione degli stessi, rispetto ad una bassa previsione dei proventi pertanto, il Revisore invita l'Amministrazione a regolarizzare tramite stipule di convenzioni, i rapporti tra l'Ente e gli utenti che usufruiranno di detti impianti, prevedendo il pagamento di un canone d'uso per garantire una maggiore percentuale di copertura dei costi di detto servizio.

Anche relativamente ai proventi derivanti dalle mense scolastiche, si evidenzia una bassa percentuale di copertura del servizio per cui, si consiglia per il futuro, di aumentare le rette in modo tale da poter garantire una maggiore percentuale di copertura del servizio.

Per quanto riguarda invece il servizio mattatoio, si evidenzia una forte mole di residui di detto servizio da riscuotere inseriti e vincolati nell'avanzo di amministrazione in quanto di dubbia esigibilità. Per detti crediti, si invita nuovamente l'amministrazione ed il responsabile competente del servizio ad effettuare un continuo e costante monitoraggio degli stessi ed a porre in essere, se ne sussistono i presupposti, ogni azione necessaria per il recupero totale degli stessi onde evitare che gli stessi possano andare in prescrizione provocando così danni erariali all'Ente.

Si invita ad aumentare le entrate di detti servizi e/o a ridurre le spese, soprattutto in considerazione dei tagli previsti sul Bilancio 2014, per quanto concerne i trasferimenti Statali e Regionali , oltre ai vincoli posti dal rispetto del Patto di Stabilità.

¹ () Almeno il 36% per gli enti strutturalmente deficitari in base ai parametri fissati con decreto del Ministero dell'Interno

Servizi indispensabili

	Proventi	Costi	Saldo	% di copertura realizzata
Acquedotto	61.000,00	78.798,42	17.798,42	77%
Fognatura e depurazione	43.000,00	46.100,00	3.100,00	93%
Nettezza urbana	242.840,00	242.840,00		
TOTALE	104.000,00	124.898,42	20.898,42	83,27%

L'organo di revisione prende atto che l'ente ha provveduto ad adeguare per l'esercizio 2014 con atto di G.C. nr.40 del 26/06/2014 , le tariffe relative al servizio idrico integrato, fognatura e depurazione. A tal riguardo il revisore, vista la L.R. n.29/1997 , così come previsto dall'art. 154 , comma 4 del D.Lgs 152/2006, esprime le proprie perplessità sulla legittimità da parte del Comune di aumentare dette tariffe ed invita l'Amministrazione ad approfondire la questione ed a regolarizzare immediatamente la propria posizione nei confronti di ABBANOVA, così come già evidenziato in sede di relazione al Rendiconto 2013.

Si invita altresì l'amministrazione ed il responsabile competente del servizio ad effettuare un continuo e costante monitoraggio di detti crediti ed a porre in essere immediatamente ogni azione necessaria per il recupero totale degli stessi onde evitare che possano andare in prescrizione provocando così danni erariali all'Ente.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2014 in €5.000,00 e sono destinati con atto G.C. n. 42 del 26/06/2014 per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta ha stabilito le quote da destinare a ogni singola voce di spesa

La Giunta ha destinato:

a) ai sensi e per le finalità dell'art.208 del codice della strada una somma pari ad euro 2.500,00 dei proventi vincolati.

La quota vincolata è destinata al

Titolo I spesa per euro 2.500,00;

Titolo II spesa per euro 0,00;

L'entrata presenta il seguente andamento:

Accertamento 2011	Accertamento 2012	Accertamento 2013	Previsione 2014
215,00	1.078,00	1.061,00	5.000,00

La parte vincolata dell'entrata (50%) risulta destinata come segue:

Tipologie di spese	Impegni 2012	Impegni 2013	Previsione 2014
Spesa Corrente	540,00	531,00	2.500,00
Spesa per investimenti	0,00	0,00	0,00

(La Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia con delibera n.961/2010/PAR, ha ritenuto che la destinazione delle risorse da sanzioni per l'applicazione del

principio della prudenza sia da effettuarsi sulla base dell'effettiva riscossione e non dell'accertamento. In particolare tale principio deve essere applicato per il finanziamento delle prestazioni accessorie del personale di polizia municipale).

Cosap (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche)

L'ente non ha istituito, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 446/97 il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società

Non sono previsti utili netti delle aziende speciali e partecipate o dividendi di società.

SPESE CORRENTI

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i dati dei rendiconti 2012/2013, è il seguente:

Classificazione delle spese correnti per intervento				
	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	Bilancio di previsione 2014	Incremento % 2014/2013
01 - Personale	546.646,43	476.078,79	501.590,01	5%
02 - Acquisto beni di cons. e materie pr.	139.091,40	111.477,19	114.620,00	3%
03 - Prestazioni di servizi	1.221.035,29	1.198.098,83	1.277.138,00	7%
04 - Utilizzo di beni di terzi	13.001,24	13.941,00	14.450,00	4%
05 - Trasferimenti	362.666,96	375.789,13	577.970,58	54%
06 - Interessi passivi e oneri finanziari	54.876,24	51.412,08	37.504,93	-27%
07 - Imposte e tasse	39.222,00	33.171,48	37.657,90	14%
08 - Oneri straordinari gestione corr.	35.953,53			#DIV/0!
09 - Ammortamenti di esercizio				#DIV/0!
10 - Fondo svalutazione crediti			21.452,13	#DIV/0!
11 - Fondo di riserva			12.675,44	#DIV/0!
Totale spese correnti	2.412.493,09	2.259.968,50	2.595.058,99	14,83%

[Si ricorda che ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e alle comunità montane è consentita l'iscrizione degli interventi nel servizio prevalente (art. 2, comma 7, D.P.R. n. 194/96). Tutti gli altri enti devono necessariamente iscrivere gli interventi nell'ambito di pertinenza].

Spese di personale

La spesa del personale lorda prevista per l'esercizio 2013 in €. 573.482,31 riferita a n. 14 dipendenti oltre il segretario in convenzione, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e :

- Dei vincoli disposti dall'art. 76 del D.L. 112/2008 sulle assunzioni di personale;
- Dei vincoli disposti dall' 1/1/2012 dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- degli oneri relativi alla contrattazione decentrata.

Gli oneri della contrattazione decentrata previsti per gli anni dal 2013 al 2015, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2010 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall'art.9 del d.l. 78/2010.

Il trattamento economico complessivo previsto per gli anni dal 2013 al 2015 per i singoli dipendente, ivi compreso il trattamento economico accessorio, non supera il trattamento economico spettante per l'anno 2010, come disposto dall'art.9, comma 1 del d.l. 78/2010.

(Il comma 7 dell'art. 76 del D.L. 112/2008 dispone che " E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42")

(L'art.4 comma 103 della legge 12/11/2011 n.183previcisa che il limite del 20% del comma 7 dell'art.76 del d.l. 112/2008, si riferisce al personale a tempo indeterminato).

(Il comma 557 ter dell'art.1 della legge 296/2006, dispone che in caso di mancato rispetto della riduzione di spese di personale è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione).

Limitazione spese di personale

Le spese di personale, come definite dall'art.1, comma 557 (o comma 562) della legge 296/2006, subiscono la seguente variazione:

anno	Importo
2013	494.439,46
2014	494.115,38
2015	494.115,38
2016	494.115,38

(La Corte dei Conti - Sezione autonomie - con delibera n.16/AUT/2009 del 9 novembre 2009 ha precisato che ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'art 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle "spese di personale" non debbono essere computati:

- gli incentivi per la progettazione interna, di cui all'art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (cd. "Codice dei contratti");
- i diritti di rogito, spettanti ai segretari comunali;

- gli incentivi per il recupero dell'ICI)
-

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

	Rendiconto 2013	Bilancio di previsione 2014
intervento 01	476.078,79	501.590,01
intervento 03-buoni pasto	4.862,00	6.000,00
irap	30.634,99	32.892,30
altre da specificare-segret.convenz.	28.771,14	33.000,00
Totale spese di personale	540.346,92	573.482,31
spese escluse	45.907,46	79.366,93
Spese soggette al limite(comma 557 o 562)	494.439,46	494.115,38
spese correnti	2.259.968,50	2.595.058,99
incidenza sulle spese correnti	23,91	22,10

Adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 9, c. 28, d.l. n. 78/2010

Anno 2009 €. 151.485,64 di cui il 50% ammonta ad €. 75.742,82 comprensivo di oneri;

Spese anno 2014 €. 44.034,19 al netto di €. 63.922,33 di spesa per i vigili urbani.

Tali previsioni non tengono conto della spesa per i cantieri occupazionali.

Relativamente alle assunzioni nei cantieri comunali, il Revisore ricorda che vi è stata la censura della Corte Costituzionale sulla legge regionale 4/2013. I lavoratori dei cantieri comunali, secondo la Consulta, non possono essere assunti a tempo determinato o in forma flessibile perchè anche sui loro contratti ricade il blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione. Con una sentenza depositata il 10 aprile, la Corte ha cassato l'articolo 2 della legge 4 del 2013 e di conseguenza la legge 21 dell'agosto dello stesso anno che ribadiva il medesimo concetto censurato.

Secondo la Consulta, infatti, "i lavoratori impiegati nei cantieri comunali sono perfettamente assimilabili al personale di cui si occupa la succitata norma statale di contenimento della spesa pubblica: essi non sono attinti per l'esercizio di funzioni specifiche del settore sociale (come sostiene, invece, la norma regionale), sicché non rientrano nelle ipotesi eccezionali d'immunità dai limiti di spesa in esame riservate alle assunzioni degli enti locali per talune specifiche finalità".

Si invita pertanto l'Ente ad operare in modo attento e scrupoloso nel pieno rispetto di quanto dettato dalla Corte Costituzionale.

Il Revisore ricorda che in base a quanto disposto dall'art.9, comma 28 del D.L.78/2010, come modificato dall'art.4, comma 102 della legge 12/11/2011, n.183), il ricorso ad assunzioni di lavoro flessibile, dal 1° gennaio 2012, è possibile solo nel limite del 50% delle spesa sostenuta per tali finalità nell'anno 2009 (collaborazioni coordinate e continuative, assunzioni a tempo determinato anche in applicazione degli artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000, il ricorso al lavoro accessorio e a contratti di somministrazione di manodopera, assunzioni con contratti di formazione e lavoro, ecc.).

Nel caso in cui nel 2009 gli enti locali non abbiano sostenuto alcuna spesa per prestazioni di personale "a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa" potranno assumere nel limite del 50% della spesa sostenuta prendendo a riferimento quella media sostenuta, per le stesse finalità, nel triennio 2007-2009. Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 90/2014, il tetto di spesa per le nuove assunzioni nelle regioni e negli enti locali soggetti al patto di stabilità è aumentato al 60% della spesa del personale cessato nell'anno precedente per gli anni 2014 e 2015; è incrementato allo 80% per gli anni 2016 e 2017 ed è portato al 100% dal 2018. Prosegue il divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato per le province. Rimangono fermi i vincoli di riduzione della spesa del personale, la inclusione nella stessa dei cococo, delle somministrazioni e degli oneri per il personale dipendente delle PA utilizzato da soggetti collegati ed il divieto di effettuare assunzioni per chi supera il tetto di spesa del personale. Viene consentito il cumulo fino a 3 anni dei risparmi derivanti da cessazioni che non sono stati utilizzati per nuove assunzioni. Abrogato il divieto di effettuare assunzioni di personale nelle PA in cui, anche calcolando i costi del personale delle società partecipate, si supera il tetto del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente. Abrogate anche le incentivazioni per le assunzioni di vigili e personale da utilizzare nelle funzioni fondamentali servizi sociali e pubblica istruzione (ai fini del tetto di spesa sono calcolati al 50%) e per quelle dei vigili nei comuni in cui il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente è inferiore al 35% (copertura integrale del turn over). Confermato l'obbligo di coordinamento da parte degli enti locali delle scelte assunzionali da parte delle società partecipate. Confermato che le assunzioni cd obbligatorie sono al di fuori dei vincoli prima indicati

Limitazione trattamento accessorio

L'ammontare delle somme destinate al trattamento accessorio previste in bilancio non superano il corrispondente ammontare dell'esercizio 2010 ridotto annualmente in misura proporzionale all'eventuale riduzione del personale in servizio come disposto dal comma 2 bis dell'art.78 del d.l. 78/2010.

(la Corte dei conti- sezioni riunite- con delibera n.51 del 4/10/2011 ha chiarito che sono escluse dal blocco di aumento solo le somme relative alle progettazioni interne ed all'avvocatura,mentre sono incluse le somme correlate agli incentivi per recupero Ici, per sponsorizzazioni)

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 legge 133/08)

Non sono previsti incarichi di collaborazione autonoma.

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge. *(oppure: con riferimento al programma approvato dal Consiglio).*

L' ente dovrà eventualmente provvedere all'aggiornamento del regolamento per gli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art.46 della legge 133/08 ed a trasmetterlo entro 30 giorni alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

L'ente dovrà pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell' incarico e del compenso. *(La mancata pubblicazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale).*

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art.2, commi da 594 a 599 della legge 244/07 e delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del d.l. 78/2010 la previsione per l'anno 2014 rispetto al rendiconto 2009.

In particolare le previsioni per l'anno 2013 rispettano i seguenti limiti:

tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	limite	Previsione 2014
Studi e consulenze	—	80%		—

Relazioni pubbliche,convegni,mostre, pubblicità e rappresentanza	58.979,50	80%	11.795,90	8.386,00
Sponsorizzazioni	_____	100%		_____
Missioni	1.963,44	50%	981,72	650,52
formazione	1.387,00	50%	693,50	685,00
Acquisto,manutenzione,noleggio, esercizio autovetture	3.339,90	30%anno 2011	1.224,63	<u>1.990,00</u>

Nelle spese di missione non sono state considerate le spese viaggio degli amministratori, per €.1.000,00, le spese viaggio segreteria convenzionata per €.1.800,00 e le missioni del vigile per €.100,00.

Nelle spese di manutenzione auto non sono state considerate le spese relative all'auto della vigilanza e protezione civile..

Limitazione incarichi in materia informatica ([legge n.228 del 24/12/2012](#))

Gli enti locali dall'1/1/2013 possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Limitazione spese per autovetture (art. 15 del D.L. 66/2014)

Gli enti locali non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

Il limite di spesa si calcola al netto delle spese sostenute per acquisto di autovettura.

Il predetto limite può essere derogato esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

La predetta disposizione non si applica per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

[La Corte costituzionale con sentenza 139/2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.](#)

Oneri straordinari della gestione corrente

Nessuna spesa è stata prevista per questo intervento.

Fondo svalutazione crediti

L'art.6, comma 17 del d.l. 6/7/2012, n.95, convertito in legge 135/2012, ha posto l'obbligo di iscrivere in bilancio un fondo svalutazione crediti di importo non inferiore al 25% dei residui attivi di cui ai titoli I e III, aventi anzianità superiore a 5 anni.

(Con motivato parere dell'organo di revisione possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità)

L'entità stimata dei residui attivi dei titoli I e III costituiti ante 2009 è di euro 92.300,94 (23.075) mentre il fondo previsto a fronte della dubbia esigibilità dei residui ammonta ad €.

21.452,13 poiché per la differenza in sede di consuntivo 2013 è stato vincolato l'avanzo di amministrazione.

Fondo di riserva

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del tuel *(non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste)* ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari al 0,48% delle spese correnti.

La lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 del D.L. 174/2012, integra le disposizioni recate dall'articolo 166 del TUEL, in merito all'utilizzo del Fondo di riserva degli enti locali, al fine di riservare almeno la metà della quota minima del Fondo alla copertura di "spese non prevedibili", qualora ciò serva ad evitare danni certi all'amministrazione, e ad aumentare tale quota minima nel caso in cui l'ente abbia deliberato anticipazioni di tesoreria o l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti.

L'articolo 166 del TUEL prevede l'iscrizione nel bilancio di previsione degli enti locali di un fondo di riserva, non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, da utilizzare nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità.

Il comma 2 bis dell'art. 166 del TUEL richiede di riservare almeno la metà della quota minima del Fondo di riserva alla copertura di "spese non prevedibili", la cui mancata effettuazione comporti danni certi per l'amministrazione;

Il comma 2 ter obbliga ad aumentare il limite minimo indicato dal comma 1, qualora l'ente locale si trovi in specifiche situazioni, individuate dalla norma in esame con riferimento agli articoli 195 e 222 del TUEL, vale a dire nel caso in cui l'ente locale abbia deliberato l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti o abbia deliberato anticipazioni di tesoreria.

In tali casi, il limite minimo si innalza dallo 0,30 allo 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio .

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso dell'esercizio 2013, l'Ente non ha provveduto ad esternalizzare servizi pubblici locali tramite organismi partecipati e non ne prevede neanche per il 2014.

1. L'Ente ha una compartecipazione dello 0,75% all'STL Gallura Costa Smeralda posta in liquidazione;
2. Consorzio di Bonifica del Vignola compartecipazione del 16,66%, chiuso il 30.11.2011;
3. ZIR- Tempio, compartecipazione del 3,39%, in liquidazione;
4. Consorzio Alta Gallura, compartecipazione dell'11,11%, chiuso il 31.01.2014;
5. Abbanoa con lo 0,04% di compartecipazione;
6. ATO con lo 0,14 di compartecipazione.

Fa parte anche dell'Unione dei Comuni Alta Gallura che gestisce il servizio di ritiro e smaltimento RRSSUU/ TARES, la formazione del personale, nucleo di valutazione e controllo di gestione al quale nel 2014 prevede di erogare per i servizi di cui sopra €. 196.303,28.

Nelle previsioni si è tenuto conto del divieto disposto dall'art.6, comma 19 del d.l. 78/2010, di apporti finanziari a favore di società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali.

L'ente ai sensi dell'art.3, comma 28, della legge n.244/2007, *deve adottare, se ciò non fosse ancora stato fatto*, delibera motivata in ordine al mantenimento delle partecipazioni sussistendone i requisiti di cui al comma 27, oppure ha avviato la procedura per la cessione a terzi delle partecipazioni vietate.

Si ricorda che il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n.2316 del 22.04.2004, V Sez., ha sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla Corte di Giustizia, la quale ha espresso l'avviso che, in merito alle condizioni in presenza delle quali è possibile per la pubblica amministrazione ricorrere all'affidamento "in house", in deroga alle disposizioni di matrice comunitaria, e cioè, l'amministrazione deve esercitare sulla società controllata un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e che, in concreto, costituisce parte della stessa amministrazione, con la quale deve trovarsi in una condizione di dipendenza finanziaria ed organizzativa.

L'Organo di revisore invita l'Amministrazione comunale ed i responsabili ad assolvere con attenzione e scrupolosità, nel corso dell'anno 2014, agli obblighi previsti dall'art. 4 del D.L. 13 agosto 2011, n° 138 – convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n° 148 – relativi alla liberalizzazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica ed alla trasmissione all'Autorità per il mercato e la concorrenza di idonea deliberazione con le circostanziate motivazioni rispetto all'eventuale esclusione di taluni servizi pubblici dal processo di liberalizzazione.

L'Organo di revisione invita altresì alla scrupolosa osservanza dei seguenti obblighi in capo ai soggetti societari partecipati/controllati:

- adozione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, di idonee procedure selettive atte ad assicurare trasparenza nelle assunzioni di unità lavorative e nella definizione del relativo trattamento economico, con applicazione dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del D.L. 39 marzo 2001, n° 165 [vincolo già introdotto con l'art. 18 della legge 6 agosto 2008, n° 133];
- adozione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, di idonee procedure comparative atte ad assicurare trasparenza nel conferimento di incarichi di collaborazione, studi e consulenze [vincolo già introdotto con l'art. 18 della legge 6 agosto 2008, n° 133];
- adozione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, di idonee procedure atte a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, e successive modifiche ed integrazioni, per l'acquisto di beni e di servizi e per appalti di lavoro;

- adozione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, di idonee procedure atte a garantire il recepimento delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n° 163, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tracciabilità dei pagamenti (tracciabilità dei flussi finanziari) correlati a commesse per lavori, prestazione di servizi ed acquisti di beni.

Il Revisore ricorda anche che la Corte dei Conti della Sardegna con propria deliberazione n. 25/2014 VSGF precisa che non possono essere conservate o costituite società aventi per oggetto attività di produzione di Beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società (art. 3 comma 27 l. 244/2007), e, in ogni caso, l'assunzione di nuove e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dal competente Consiglio comunale con motivata delibera sulla verificata sussistenza dei presupposti come sopra individuati (art. 3 comma 28 cit. l. 244/2007). Ne discende l'obbligo di dismettere quelle vietate entro termini prefissati, ora differiti al 31 dicembre 2014 (D.L. 16/2014).

E' ormai normativamente chiarito, inoltre, che dette partecipazioni, quanto a tipologie giuridiche, si devono intendere estensivamente e ricomprendono qualsiasi "organismo", comunque denominato, dotato di personalità giuridica, non strettamente societario ma caratterizzato dalla "dominanza pubblica", secondo indici presuntivi da indagarsi volta per volta, tali da provare il legame esistente in sede di costituzione o in sede organizzativo-finanziaria con l'ente locale e con il suo bilancio. In tali termini espressamente recitano numerose norme e lo stesso TUEL (cfr. art. 147 quinquies TUEL; i novellati art. 18 e 76 del D.L. 112/2008; art. 3 comma 30 l. 244/2007).

Dal quadro di principi sinteticamente delineato, il sistema normativo fa discendere fondamentali conseguenze.

La prima postula, in sintesi, che le società o organismi, comunque denominati, direttamente o indirettamente controllati, di totalitaria o prevalente partecipazione pubblica, i cui bilanci sono sostanzialmente alimentati da fondi pubblici (seppure percepiti quale corrispettivo per la prestazione di servizi), devono conformarsi agli stessi canoni gestionali cui sono tenute le pubbliche amministrazioni, secondo quanto confermato dalla stessa legge di stabilità per il 2014 (v. art. 1 commi 553 e seguenti l. 147/2013), per evitare elusioni di principi fondamentali di buon andamento, di imparzialità, economicità e tutela del mercato e della libera concorrenza. Le condizioni prescritte all'interno degli organismi partecipati per lo svolgimento delle attività producono effetti, peraltro, anche sul piano della responsabilità amministrativo-contabile, alla quale potrebbero essere chiamati i dirigenti di tali organismi davanti al giudice contabile per danni causati al patrimonio sociale (v. in ultimo Cassazione, sezioni unite civili, n. 26283/2013 per gli organi di società in house).

La seconda comporta l'istituzione di un rigoroso sistema di monitoraggio all'interno dell'ente locale del flusso di risorse erogate alle partecipate, l'adozione di indirizzi gestionali da rivolgere alle stesse e incisivi controlli sulla loro conseguente attuazione (cosiddetto sistema di governance). Tali obblighi sono già espressamente contemplati dal TUEL con riferimento alle Istituzioni (art. 114 TUEL), ma devono trovare applicazione nei confronti di tutti gli organismi strumentali, e quindi richiedono apposite previsioni di carattere regolamentare da introdurre a cura degli enti locali negli atti costitutivi/istitutivi di tutti gli organismi e delle restanti tipologie societarie o partecipative (società, consorzi, associazioni, fondazioni ecc...).

La terza, in attuazione della prospettiva di consolidamento dei bilanci e dei conti pubblici in generale, si coglie nel nuovo art. 147 quinquies TUEL (controllo sugli equilibri finanziari) il quale recita che "...il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi esterni...". Ma tale principio è già contenuto nell'art. 172 TUEL, il quale prevede tra gli allegati al bilancio di previsione del Comune "...le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società...". In conclusione, solo l'attivazione di un compiuto sistema di governance può assicurare il rispetto dell'assetto normativamente previsto per il comparto gestionale in esame.

La Sezione della Corte, valutato l'aumento che si determina per il Comune, nella spesa per il personale, della sua incidenza nella spesa corrente e per la crescita della stessa spesa corrente, con tutti gli effetti in ordine al rischio del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, richiede, in conseguenza, un apposito impegno di ciascun Comune nella direzione di apportare la prescritta razionalizzazione al comparto delle proprie partecipate, innanzitutto provvedendo con esaustiva ricognizione, quindi assumendo le decisioni di dismissione per quelle da considerarsi vietate.

La Sezione deve precisare che, in sede di decisione, dovrà essere valutata dal Comune non solo l'aderenza ai fini istituzionali, ma, soprattutto, dovrà essere motivata la convenienza economica della formula prescelta per il perseguimento delle finalità istituzionali attraverso l'esternalizzazione.

Con riguardo alle criticità gestionali che possono determinare danni al patrimonio degli organismi partecipati (e, seppure indirettamente, anche ai bilanci comunali che li alimentano) la Sezione deve rammentare che può concretizzarsi responsabilità erariale: "...l'azione di responsabilità trova fondamento nel comportamento di chi, quale rappresentante dell'Ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, in tal modo pregiudicando il valore della partecipazione, ovvero in comportamenti degli amministratori o dei sindaci tali da compromettere la ragione stessa della partecipazione sociale dell'Ente pubblico, strumentale al perseguimento di finalità pubbliche ed implicante l'impiego di risorse pubbliche, o da arrecare direttamente pregiudizio al suo patrimonio..." (in ultimo v. Cass. S.U. 5491/2014). Si invita pertanto ad una attenta e scrupolosa valutazione controllo in osservanza di quanto disposto dalla normativa e dalla Corte dei Conti della Sardegna.

Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 8 del D.L.98/2011, in funzione della trasparenza per le società a partecipazione pubblica, fa obbligo a tutte le amministrazioni pubbliche di pubblicare sul proprio sito istituzionale, l'elenco delle società comunque partecipate.

SPESE IN CONTO CAPITALE

L'ammontare della spesa in conto capitale, pari a €. 918.000,00 , è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli equilibri .

Indebitamento

Le spese d'investimento previste nel 2014 non sono finanziate con indebitamento

Limitazione acquisto mobili e arredi

E' stata prevista una spesa per l'esercizio 2014/2016 di €. 510,00 per acquisto mobili e arredi per vari servizi. Il limite del 20% ammonta ad €. 3.383,63.

Il Revisore ricorda che per gli anni 2013 e 2014 gli enti locali non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione della limitazione di cui sopra. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Si invita pertanto al rispetto assoluto di detta normativa onde evitare le conseguenze di legge.

Limitazione acquisto autovetture (dall'art.1, comma 143 della legge 24/12/2012 n.228)

Non è prevista alcuna spesa nell'anno 2014 per acquisto autovetture.

Il Revisore ricorda che dall'1/1/2013 e fino al 31 dicembre 2014, gli enti locali non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate. La disposizione non si applica per gli acquisti effettuati per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza. Si invita pertanto al rispetto assoluto di detta normativa onde evitare le conseguenze di legge.

Limitazione acquisto immobili (dall'art.1, comma 138 della legge 24/12/2012 n.228).

Non è prevista alcuna spesa per l'anno 2014 per acquisto di immobili. Si ricorda che ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo:

- a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;
- b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese.
- c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.

INDEBITAMENTO

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per l'anno 2014 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del Tuel come modificato dall'art.8 della legge n. 183/2011, come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

(Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione e dell'art. 30, comma 15, della legge n. 289/02 sussiste il divieto per gli enti di indebitarsi per finanziare spese diverse da quelle di investimento. La definizione di indebitamento e delle spese di investimento finanziabili con lo stesso, sono contenute nell'art. 3, commi da 16 a 21 della legge 350/2003).

ANNO 2014

Verifica della capacità di indebitamento		
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2012	Euro	2.550.664,66
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (6%)	Euro	153.039,88
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti	Euro	37.504,93
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	%	1,47%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	Euro	115.534,95

Non vi sono interessi passivi relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fidejussione rilasciata dall'ente ai sensi dell'art. 207 del Tuel.

ANNO 2015

Verifica della capacità di indebitamento		
Entrate correnti (Titoli I, II, III) consuntivo 2013	Euro	2.441.506,98
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (4%)	Euro	97.660,28
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti	Euro	32.544,20
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	%	1,33%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	Euro	65.116,08

ANNO 2016

Verifica della capacità di indebitamento		
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Preevisione 2014	Euro	2.722.590,58
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (4%)	Euro	108.903,62
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti	Euro	27.441,33
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	%	1,01%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	Euro	81.462,29

L'incidenza degli interessi passivi, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del Tuel;

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a €. 37.504,93, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui e degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del Tuel come modificato dall'art.8 della legge 183/2011.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016
residuo debito	1.204.889,82	1.148.386,10	1.021.785,90	899.861,46	772.329,87	639.837,55
nuovi prestiti	63.000,00					
prestiti rimborsati	119.503,72	126.600,20	121.924,44	127.531,59	132.492,32	133.251,93
estinzioni anticipate	-					
totale fine anno	1.148.386,10	1.021.785,90	899.861,46	772.329,87	639.837,55	506.585,62

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016
oneri finanziari	47.251,04	54.876,24	51.412,08	36.804,93	31.844,20	26.741,33
quota capitale	119.503,72	126.600,20	121.924,44	127.531,59	132.492,32	133.251,93
totale fine anno	166.754,76	181.476,44	173.336,52	164.336,52	164.336,52	159.993,26

Anticipazioni di cassa

E' stata iscritta in bilancio nella parte entrate, al titolo V, e nella parte spesa, al titolo III, una previsione per anticipazioni di cassa nel limite del 25% delle entrate correnti previsto dalle norme vigenti, come risulta dal seguente prospetto:

Entrate correnti (Titolo I, II, III) del consuntivo 2012	<i>Euro</i>	2.550.664,66
Anticipazione di cassa	<i>Euro</i>	500.000,00
<i>Percentuale</i>		19,60%

STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DERIVATI

L'ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati

CONTRATTI DI LEASING

L'ente non ha in corso contratti di locazione finanziaria.

Nella considerazione che, in aderenza a quanto precisato dalla Corte dei Conti con parere n.87/2008 della Sezione controllo della Lombardia, il leasing costituisce una forma di indebitamento ulteriore rispetto a quelle indicate dall'art.3, comma 17 della legge n.350/2003, l'Organo di revisione ha verificato che i suddetti leasing sono destinati all'acquisizione di investimenti.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016
--

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 171 del Tuel e secondo lo schema approvato con il d.p.r. n. 194/96 *(l'utilizzo di tale schema non è obbligatorio; col regolamento di contabilità l'ente può approvare modelli diversi che, comunque, devono indicare i principi previsti dall'articolo 171).*

Il documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi, titoli, servizi ed interventi.

Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di spesa.

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto:

- ☐ dell'osservanza dei principi del bilancio previsti dall'articolo 162 del Tuel e dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1;
- ☐ dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle spese di investimento;
- ☐ della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell'articolo 204 del Tuel;
- ☐ degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell'articolo 183, commi 6 e 7, dell'articolo 200 e dell'articolo 201, comma 2, del Tuel;
- ☐ delle previsioni contenute nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;

Le previsioni pluriennali 2014-2016, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:

<i>Entrate</i>	<i>Previsione 2014</i>	<i>Previsione 2015</i>	<i>Previsione 2016</i>	<i>Totale triennio</i>
Titolo I	804.138,52	804.138,52	804.138,52	2.412.415,56
Titolo II	1.310.662,09	1.310.662,09	1.310.662,09	3.931.986,27
Titolo III	607.789,97	607.789,97	607.789,97	1.823.369,91
Titolo IV	918.000,00	1.147.600,00	218.000,00	2.283.600,00
Titolo V	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
<i>Somma</i>	4.140.590,58	4.370.190,58	3.440.590,58	11.951.371,74
Avanzo presunto	-	-	-	-
Totale	4.140.590,58	4.370.190,58	3.440.590,58	11.951.371,74

<i>Spese</i>	<i>Previsione 2014</i>	<i>Previsione 2015</i>	<i>Previsione 2016</i>	<i>Totale triennio</i>
Titolo I	2.595.058,99	2.590.098,26	2.589.338,65	7.774.495,90
Titolo II	918.000,00	1.147.600,00	218.000,00	2.283.600,00
Titolo III	627.531,59	632.492,32	633.251,93	1.893.275,84
<i>Somma</i>	4.140.590,58	4.370.190,58	3.440.590,58	11.951.371,74
Disavanzo presunto	-	-	-	-
Totale	4.140.590,58	4.370.190,58	3.440.590,58	11.951.371,74

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2014

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle risultanze del rendiconto 2012;
- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del Tuel;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti statali;

II revisore evidenzia che la quantificazione delle entrate di parte corrente risulta, ancora una volta, influenzata da un quadro normativo in continua evoluzione. Questo comporta elementi di incertezza nell'attività di programmazione che richiedono una particolare attenzione nella fase di gestione al fine di mantenere i necessari equilibri di bilancio.

La stessa Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con la delibera N.23 SEZ AUT 2013 INPR del 14 ottobre u.s. ha evidenziato che il percorso per l'attuazione del federalismo fiscale è stato intrapreso in un momento di particolari difficoltà per la finanza pubblica, nel quale si è reso necessario adottare reiterate manovre correttive in corso d'anno e si sono manifestati ripensamenti sul modello di imposizione locale finalizzato ad assicurare l'autonomia finanziaria degli enti locali.

Il continuo slittamento del termine per l'approvazione del bilancio preventivo rappresenta, dunque, la conseguenza di un contesto caratterizzato da ripetuti provvedimenti legislativi d'urgenza, che hanno determinato incertezze sulle risorse disponibili e inciso sulla stessa programmazione di bilancio. La Corte ha definito la situazione dell'esercizio 2013 connotata di particolari tratti al limite della irragionevolezza, perché alla proroga del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione consegue un pesante ritardo nella determinazione delle aliquote dei tributi locali e delle tariffe dei servizi pubblici.

La determinazione, nel mese di novembre, delle aliquote dei tributi locali o del costo dei servizi, se effettuata in relazione all'intero esercizio, oltre a confliggere con le disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000 n.212), si pone in contrasto, non solo con il principio di programmazione, ma anche con le stesse aspettative ed esigenze dei cittadini, degli utenti e delle imprese di conoscere all'inizio dell'esercizio l'ammontare delle imposte e tasse locali, nonché delle tariffe dei servizi, così da avere informazioni per compiere le scelte ritenute più opportune. Il differimento nell'approvazione degli atti impositivi, oltre a provocare possibili accavallamenti di scadenze, con conseguenti aggravii finanziari per i cittadini, determina anche notevoli ritardi nella riscossione delle entrate di competenza e rende ancora più onerosa la gestione delle spese e l'osservanza dei termini di pagamento dei debiti disposti dalla legislazione comunitaria. L'incertezza del quadro normativo e i conseguenti ritardi, con cui le amministrazioni sono in grado di puntualmente determinare le risorse da assegnare, rendono la quantificazione degli stanziamenti di bilancio oggetto di stime basate su insufficienti e precari elementi informativi; situazione questa che è diventata endemica con il ripetuto avvicinarsi di innovazioni e ripensamenti da parte del legislatore. La programmazione del bilancio, in un quadro variabile ed esposto al sopravvenire di interventi normativi di rimodulazione delle entrate e delle spese, presenta, sicuramente, elementi di precarietà, tant'è che il bilancio di previsione deve essere aggiustato con variazioni amministrative e con il progetto di assestamento. È necessaria l'effettiva valorizzazione dei principi in tema di programmazione, che devono costituire una guida per gli enti in questo cammino accidentato. È di rilievo ricordare, al riguardo, che al bilancio di previsione non è assegnata solo una funzione programmatica (budget), la cui portata sarebbe già di per sé rilevante, ma che ad esso si connette anche l'efficacia del vincolo autorizzatorio che costituisce un

fondamentale strumento per assicurare l'equilibrio del bilancio. II bilancio di previsione e il documento centrale del ciclo di programmazione e controllo dell'ente; deve assolvere contemporaneamente le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, economico-finanziario ed informativo, nonché esprimere con chiarezza e precisione gli obiettivi, il fabbisogno finanziario e la sostenibilità dello stesso.

Considerato che, anche per l'esercizio 2014 vi sono le stesse problematiche, (vi sono già stati 3 rinvii per l'approvazione del Bilancio stesso) ,in questo contesto la proposta del bilancio di previsione 2014, rappresenta una ragionevole indicazione delle risorse su cui l'Ente potrà contare, ai fini della programmazione della gestione annuale e pluriennale.

Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali

Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano:

- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione previsionale e programmatica e nel programma triennale del fabbisogno di personale;
- gli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.

Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il piano triennale dei lavori pubblici e la programmazione dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti per l'anno 2014 sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i relativi finanziamenti.

Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità)

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2014, 2015 e 2016, gli obiettivi di finanza pubblica.

Il Revisore comunque al fine di evitare le conseguenze previste dalla legge per il mancato rispetto del Patto di Stabilità 2014, invita il Responsabile del Settore Finanziario ad effettuare costantemente verifiche contabili sugli elementi che determineranno il saldo obiettivo ponendo particolare attenzione ai trasferimenti statali, apportando tempestivamente delle variazioni nel caso in cui le poste attive e passive si discostassero da quanto invece previsto in sede di Bilancio.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 31, comma 26, della legge 183 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012, il mancato rispetto del patto di stabilità comporta, per l'anno successivo a quello dell'inadempimento :

- a) la riduzione delle risorse (attribuite a valere sul Fondo sperimentale di riequilibrio o a titolo di trasferimenti per gli enti locali della Sardegna e Sicilia) in misura pari alla differenza tra obiettivo e risultato raggiunto (la previgente limitazione della sanzione, in misura non superiore al 3% delle entrate correnti da ultimo rendiconto approvato, è stata abrogata dall'art. 4, comma 12-bis del DL 16 del 2012);
- b) il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- c) il divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- d) il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
- e) la riduzione del 30% delle indennità spettanti agli amministratori dell'ente e dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri, prendendo come riferimento gli importi in essere al 30/06/2010.

Si ricorda inoltre che correrà l'obbligo per gli enti di compilare un prospetto dimostrativo degli obiettivi, della trasmissione periodica dei dati e della comunicazione finale del risultato (articolo 31, commi 19, 20 e 20-bis).

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città, sarà approvato il prospetto dimostrativo degli obiettivi 2014-2016, da inviare al medesimo Ministero.

Con il medesimo decreto saranno definite le modalità per il monitoraggio della gestione di competenza e di cassa per l'anno 2014, mediante trasmissione telematica via web dei dati con cadenza semestrale.

Entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento ciascun ente sarà tenuto ad inviare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione sul raggiungimento dell'obiettivo, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, secondo un prospetto e con le modalità definiti da un decreto del MEF.

Il mancato invio della certificazione viene equiparato ad inadempimento degli obiettivi del patto.

Si invita pertanto alla scrupolosa osservanza della normativa di cui sopra.

Riguardo al sistema informativo contabile

L'organo di revisione, al fine di consentire il controllo delle limitazioni disposte, ritiene necessario che il sistema informativo – contabile sia organizzato per la rilevazione contestuale delle seguenti spese:

- spese di personale come individuate dall'art.1 comma 557 (o 562) della legge 296/06,
- spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 legge 133/08);
- spese sottoposte ai limiti di cui all'art.6 del d.l. 78/2010;
- spese sottoposte ai limiti dell'art. 1, commi 138, 141 e 143 della legge 228/2012.

Salvaguardia equilibri

In sede di salvaguardia degli equilibri sarà possibile modificare le tariffe ed aliquote dei tributi di propria competenza in deroga all'art.1, comma 169 della legge 296/2006.

In sede di salvaguardia degli equilibri i proventi di alienazione potranno essere utilizzati solo per ripristinare gli equilibri di parte capitale.

Beni dell'Ente

In ossequio a quanto disposto dalle precedenti finanziarie in materia di valorizzazione dei beni patrimoniali dell'Ente, il Revisore raccomanda l'Amministrazione di provvedere alla regolamentazione dell'utilizzo di tali beni, (regolamenti, stipule di contratti e/o atti concessori), anche al fine di rendere economicamente produttivi gli stessi.

Spese non quantificabili in sede di bilancio (es. rinnovi contrattuali, spese legali ecc.)

Per le stesse, l'organo di revisione suggerisce di effettuare verifiche periodiche adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso la previsione si rivelasse insufficiente.

Accertamento straordinario dei Residui

Il Revisore, relativamente ai residui attivi e passivi provenienti dal consuntivo 2013 invita l'Amministrazione Comunale ed i Responsabili di Servizio ad attivare una seria e strutturata azione tesa, già nell'immediato, a ridurre l'importo del monte residui attivi, anche nell'ottica della Gestione contabile per cassa degli Enti locali, che deve essere adottata nell'esercizio finanziario 2015, dove i residui da riportare devono essere riscadenziati nell'esercizio corrente.

TEMPESTIVITA' NEI PAGAMENTI

Il revisore relativamente alla tempestività nei pagamenti ricorda che dal 1° gennaio 2013 con il D.Lg.vo 192/2012, è stata recepita la direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Si invita pertanto ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni ivi contenute, onde evitare il ravvisarsi di danno erariale ogni qualvolta l'Amministrazione si trovi obbligata al pagamento di interessi legali di mora.

Trasparenza dei costi sostenuti per locazioni passive

Si ricorda che l'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012 ha previsto, quale nuovo adempimento per gli enti locali, la pubblicazione sui propri siti internet istituzionali dell'indicazione dei canoni di locazione o affitto di immobili versati dall'amministrazione, oltre ad informazioni sulle finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione.

Per tutto quanto sopra detto, si invitano gli uffici e l'amministrazione ad adeguarsi ed a rispettare tali norme onde evitare le conseguenze di legge previste.

Riduzione obbligatoria per i contratti di Beni e Servizi

Il revisore ricorda che il decreto legge Irpef ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni di riduzione del 5% rispetto ai livelli attuali per i prezzi dei nuovi contratti per l'acquisto di beni e servizi. Per i contratti attuali gli enti possono rinegoziare le regole con i fornitori per raggiungere una riduzione del 5% nei prezzi. Gli enti che non garantiscono il risparmio del 5% si vedranno tagliare le risorse mancanti attraverso i mancati versamenti dell'IMU. Gli atti ed i contratti che non rispettano le regole sono nulli. La sottoscrizione degli stessi che non sono in linea con le nuove regole, rileva ai fini della responsabilità dirigenziale. Si esorta pertanto all'applicazione puntuale e precisa di detta normativa.

Trasferimenti Regionali e/o Statali

Considerata l'incertezza di dette entrate l'Organo di Revisione invita gli Organi dell'Ente a monitorare costantemente i trasferimenti effettivamente spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dai vari Enti eroganti ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività le necessarie variazioni di bilancio.

Per quanto concerne gli impegni di spesa, gli stessi dovranno essere assunti solo dopo la formale comunicazione dell'avvenuta concessione dei trasferimenti.

Trasmissione Atti di Debiti fuori Bilancio

Il Revisore raccomanda l'Ente di attenersi scrupolosamente al dettato dell'art. 23, comma 5 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che obbliga l'Ente alla trasmissione degli eventuali futuri atti inerenti i provvedimenti di riconoscimento di debiti posti in essere dalle amministrazioni alla competente procura della Corte dei Conti.

Il Revisore comunque esorta i Responsabili degli uffici a rispettare le procedure di impegno previste dalla normativa, onde evitare il sorgere di debiti fuori bilancio.

Si ricorda altresì che nel caso di delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lett. e), nelle stesse dovranno essere riportate specifiche motivazioni in ordine all'accertamento ed alla dimostrazione dell'utilità ed arricchimento dell'Ente.

Riguardo agli organismi partecipati

L'ente deve dotarsi di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e le società partecipate ed atto a monitorare la situazione contabile, gestionale e organizzativa ed il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica delle società partecipate direttamente ed indirettamente e degli altri organismi a cui sono stati affidati servizi e funzioni.

L'articolo 14, comma 32, del DL 78 del 2010 ha previsto limitazioni nella costituzione e/o partecipazione dei comuni a società. In base a tali disposizioni:

a) i comuni con popolazione sino a 30.000 abitanti non possono costituire (o partecipare a) società;

b) i comuni con popolazione da 30.000 a 50.000 abitanti possono costituire (o partecipare a) non più di una società

c) per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti non sono previste limitazioni.

Per i comuni interessati ne deriva l'obbligo di liquidare o cedere le quote di proprietà delle società già esistenti.

Fanno eccezione le società costituite con partecipazione paritaria di più comuni o con partecipazione proporzionale agli abitanti.

In sede di conversione del DL 225/2010 (c.d. milleproroghe) è stato differito al 31 dicembre 2013 il termine per i comuni di cui alle lettere a) e b) per la liquidazione delle società o la cessione delle quote.

Inoltre, in base alle modifiche da ultimo recate dal medesimo DL 225/2010 l'obbligo di liquidazione non si applica ove ricorrano le seguenti condizioni:

1) bilanci in utile per il triennio 2011/2013;

2) non vi siano verificate negli esercizi precedenti riduzioni di capitale per perdite;

3) non vi siano verificati negli esercizi precedenti interventi del comune per ripianare perdite di bilancio.

L'art. 4 del DL n. 95 del 2012 ha previsto che per le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni e che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato da prestazioni di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato si proceda, alternativamente:

a) allo scioglimento entro il 31 dicembre 2013

b) all'alienazione delle quote, con procedura ad evidenza pubblica, entro il 30 giugno 2013.

L'art. 2, comma 28, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) ha previsto limiti alla facoltà degli enti

locali di svolgere in forma associata servizi e funzioni, disponendo che ciascun comune può partecipare ad una sola per ciascuna delle seguenti forme associative:

a) consorzi (esclusi i consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi statali o regionali);

b) unioni di comuni;

c) forme associative previste da normativa regionale per lo svolgimento di funzioni o servizi (esclusi gli ATO per il servizio idrico e per la raccolta e smaltimento rifiuti).

Il termine per i comuni per esercitare l'opzione in caso di partecipazione plurima nell'ambito di ciascuna delle forme associative di cui sopra è scaduto al 31 dicembre 2008 (dopo due differimenti).

Trascorso tale termine senza che la scelta sia stata effettuata è prevista la nullità di ogni atto del comune attinente alle forme associative di cui fa parte, nonché la nullità anche degli atti adottati dalle forme associative medesime.

Il Revisore ricorda altresì che l'art. 4 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 -Conversione con modificazioni del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95- riporta disposizioni urgenti per la revisione della spesa delle partecipate.

In particolare i commi 6-7-8-9-10-11-12-13-14 recitano: A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a

favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo. È ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono altresì ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attività previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti di attuazione.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014. Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

9. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, alle società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante. Resta fermo, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque l'applicazione della disposizione più restrittiva prevista dal primo periodo del presente comma, continua ad applicarsi l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Art. 18. Reclutamento del personale delle società pubbliche).

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto

economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.)

10. A decorrere dall'anno 2013 le società di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le medesime società applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di presupposti, limiti e obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi. (comma così modificato dall'art. 1, comma 148, legge n. 228 del 2012)

11. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.

12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati.

13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate ed alle loro controllate. Le medesime disposizioni non si applicano alle società per azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 114. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali.

14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali e regionali; dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano già costituiti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorché scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.

Si esorta al rispetto integrale di tutte le disposizioni normative succitate.

Si invita l'Ente al rispetto di tutte le norme menzionate.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del Tuel e tenuto conto:

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario
- delle variazioni rispetto all'anno precedente

l'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del Tuel, dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli enti locali;
- ha rilevato la coerenza interna, esterna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti;

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2014 e sui documenti allegati.

Si invita comunque il Responsabile del servizio finanziario a curare un costante monitoraggio dell'andamento delle voci di entrate e spese, al fine di salvaguardare sempre i necessari equilibri di bilancio.

L'ORGANO DI REVISIONE